



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 21 aprile 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 21 aprile 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 24

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
Soc. MESSINA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Siena-Messina del 13/2/05).

### Il procedimento

Con provvedimento del 21 marzo 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Riccardo Zampagna, calciatore della Soc. Messina, nonché la detta società per violazione, rispettivamente, dell'art. 1 comma 1 C.G.S e dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Il Procuratore Federale, esaminata la relazione dell'Ufficio Indagini datata 1 marzo 2005, ascrive allo Zampagna di avere colpito al naso, nell'intervallo della gara Siena-Messina del 13 febbraio 2005, il sig. Maurizio Lissi, addetto alla vigilanza per conto del Siena, e di averlo apostrofato con l'epiteto di "nazista", comportamento che integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. La responsabilità della Soc. Messina consegue a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva anzitutto come la ricostruzione dei fatti che hanno portato al deferimento degli incolpati sia inficiata da *"forti e seri dubbi"*, originati da una *"assolutamente errata percezione di quanto accaduto nell'intervallo"* della gara in questione. Al momento del rientro negli spogliatoi dopo il primo tempo, vi era stata una certa concitazione e animosità fra i calciatori e mentre l'allenatore del Siena, sig. De Canio si lamentava con l'arbitro per alcune decisioni da questi assunte e ritenute sfavorevoli allo stesso Siena, alcuni calciatori del Messina cercavano di zittire lo stesso allenatore dicendogli *"muto, muto"*.

Questo stava per provocare una rissa, impedita però dall'intervento del Lissi che si era frapposto tra i contendenti ed aveva cercato di spingere i calciatori del Messina verso il loro spogliatoio per evitare qualsiasi contatto con i calciatori del Siena.

E' in questa fase che sarebbe avvenuto il fatto all'origine del presente procedimento.

Gli incolpati però negano che lo Zampagna abbia colpito il Lissi e che gli abbia rivolto l'espressione ingiuriosa, rilevano che nessuno dei terzi presenti negli spogliatoi al momento dell'incidente (Ufficiali di gara, Ispettori di Lega, incaricati del controllo anti-doping e collaboratori dell'Ufficio Indagini) *"ha avuto modo di cogliere l'episodio incriminato così come descritto dal Lissi e dal sig. Stefano Osti"*, segretario del Siena, tanto più che la posizione in cui si trovava quest'ultimo non gli permetteva di *"avere percezione visiva ed auditiva di quanto poteva accadere all'ingresso dello spogliatoio del Messina"*, luogo dove sarebbe accaduto quanto lamentato dal Lissi.

La difesa degli incolpati prosegue rilevando alcune contraddittorietà nelle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti del Siena agli incaricati dell'Ufficio Indagini e sulla base di tali *"non probanti dichiarazioni accusatorie"* nonché del diniego, *"senza contraddizioni e/o tentennamenti"*, da parte di Zampagna di avere colpito il Lissi, conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per lo Zampagna e dell'ammenda di 5.000 € per la Soc. Messina.

E' altresì comparso il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del calciatore Riccardo Zampagna non è censurabile.

Incontestato il fatto che nell'intervallo della gara vi sia stato negli spogliatoi un certo trambusto e che nel corso dello stesso, il Lissi abbia riportato una contusione al naso, così come comprovato dal certificato medico, non vi sono tuttavia elementi probatori certi che suffraghino sufficientemente la tesi accusatoria, così come anche rilevato nella relazione conclusiva dell'Ufficio Indagini. Nulla risulta dagli atti degli ufficiali di gara, che pure, secondo la dichiarazione resa dall'addetto alla sicurezza del Siena, al momento in cui si sarebbe verificato l'episodio erano dallo stesso addetto accompagnati nel loro spogliatoio; interpellato telefonicamente dall'Ufficio Indagine, il direttore di gara confermava di non avere assistito al diverbio e tanto meno ad alcuno scontro fisico tra il Lissi e lo Zampagna. Lo stesso responsabile della sicurezza della soc. Siena dichiarava di non avere potuto udire lo Zampagna pronunciare la frase *"sei un nazista"* e di non averlo visto mentre colpiva il Lissi con un pugno. Del pari, nulla risulta dalle dichiarazioni dell'ispettore di Lega, al quale i fatti erano stati riferiti.

La mancanza di elementi probatori certi a stabilire la responsabilità dello Zampagna emerge inoltre dalla relazione del Vice Capo dell'Ufficio Indagini, in data 28 febbraio 2005, che è all'origine del deferimento. Nell'ultimo paragrafo di tale documento si legge infatti che *“la certezza che a porre in essere l'insulto e il gesto di violenza sia stato il calciatore Zampagna non trova un riscontro assoluto, in quanto i testimoni terzi non hanno potuto assistere personalmente e quindi refertare l'episodio...”*.

La dinamica dell'episodio non è tale da escludere che la contusione riportata dal Lissi sia ascrivibile a un gesto intenzionale dell'incolpato. Nulla esclude peraltro che vi sia stato un contatto fisico tra i due protagonisti conclusosi con un divincolarsi dello Zampagna che abbia prodotto la lesione lamentata dal <Lissi in via fortuita e non voluta dall'incolpato.

La sussistenza di forti e seri dubbi in merito a quanto accaduto, porta perciò a concludere per la non censurabilità del comportamento del calciatore Zampagna.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il calciatore Riccardo Zampagna e la Soc. Messina.

**Sig. Francesco TOTTI – calciatore Soc. Roma** violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. ROMA** violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 9 marzo 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Totti, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale e per aver pertanto violato i principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché dell'art. 4 comma 3 del C.G.S. in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione degli artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in primo luogo, si afferma l'incensurabilità delle dichiarazioni di Totti, e di conseguenza la mancanza di responsabilità in capo allo stesso, atteso che le affermazioni del capitano giallorosso sarebbero prive di qualsiasi potenziale valenza lesiva, non essendo riferibili a singoli soggetti e potendo in ogni caso essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica.

Mancherebbero infatti, ad avviso dei deferiti, non solo il riferimento a soggetti identificati ma anche una qualsiasi accusa di irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito federale.

Si sarebbe trattato, in altri termini, di una asettica e generica critica tecnica, peraltro fondata, a detta dei deferiti stessi, vista la direzione del sig. Racalbutto definita da tutti non all'altezza dell'evento.

In merito, la memoria osserva che la stessa giurisprudenza sportiva consente di esprimersi con toni di disapprovazione purché non vi siano aggettivi lesivi dell'onorabilità di terzi ed in

particolare afferma che espressioni del tipo " *l'arbitraggio è scandaloso*" o " *il direttore di gara ci ha sempre fischiato contro*" non travalicano il lecito diritto di critica in quanto, interpretate unitariamente, non si risolvono in una forma di denigrazione ed in una accusa di parzialità, ma in un giudizio, pur espresso in termini non certo pacati, sull'attività dell'arbitro e non sulla sua persona ( CU 296/02).

A detta della difesa, Totti non ha voluto negare o mettere in dubbio la regolarità delle gare e del campionato, ma avrebbe manifestato – con toni ironici e volutamente iperbolici - un sentimento comune "dell'uomo della strada" rispetto ad alcune anomalie del mondo del calcio.

Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione al minimo edittale.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 sia per Totti sia per la Soc. Roma.

Sono comparsi altresì il calciatore Francesco Totti ed il rappresentante della Società, accompagnati dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che alcune dichiarazioni del Totti rilasciate ad organi di informazione a seguito della gara Roma–Juventus, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che per costante giurisprudenza il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

E' vero che, come osserva la difesa dei deferiti, la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni "vivaci, colorite e polemiche", ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite.

Come ha già avuto modo di osservare in passato questa Commissione, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (ovviamente incontestabile), quanto piuttosto quello delle modalità del suo esercizio, che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica.

In tal senso è proprio la stessa difesa dei deferiti a ricordare che in più occasioni questa Commissione ha osservato che l'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone comunque agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

Orbene, nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate da Totti, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale.

A tal fine si ribadisce che anche lo stato d'animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse di volontarietà negli errori al deliberato scopo di favorire una squadra in danno di un'altra.

Le affermazioni dell'incolpato (*"Abbiamo provato a vincere ma giocare 14 contro 11 è difficile.[...] Vogliamo parlare della gomitata che mi ha dato Emerson? ....è passata inosservata perché Emerson è della Juve. [...] Dovrebbe decidere tutto il campo: solo in Italia questo non avviene perché conta di più il potere che si esercita nel Palazzo"*) non possono essere ritenute mera estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

A nulla vale l'assunto della difesa in merito alla supposta "indeterminatezza dei destinatari", genericità tale da conferire al contenuto delle stesse dichiarazioni – a detta dei deferiti – un'inidoneità offensiva che le renderebbe prive di ogni potenziale valenza lesiva.

In particolare, le stesse si risolvono in una forma di oggettiva denigrazione del direttore di gara (accusato non tanto di incapacità quanto di vera e propria parzialità) e dell'intero ordinamento federale accusato di favorire alcune società in danno di altre, adombrando, quindi, dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del Campionato. In altre parole, le affermazioni del Totti possono ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione che esiste uno specifico "potere" condizionante l'intero sistema calcistico.

A sostegno si osserva, ed anche qui è la stessa difesa a sottolinearlo, come questa Commissione pacificamente reputa che le espressioni secondo cui gli arbitri italiani *"sono condizionati dalla lobby di potere del calcio"* ed esiste un *"sistema lobbistico che condiziona la vita del sistema calcistico"* travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sull'imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati.

Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa, peraltro nel caso de quo addirittura a diversi giorni di distanza dalla conclusione della gara (e non in una sede istituzionale) e comunque lontano da quella *trance* agonistica tipica dell'evento sportivo.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Totti e, conseguentemente, quella della Soc. Roma in relazione ai fatti contestati.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del Campionato, nonché della posizione di Totti nell'ambito della propria società di appartenenza e, in generale, del calcio italiano, considerato altresì il comportamento processuale del deferito (il quale, manifestando il proprio rammarico, ha espresso le proprie scuse per l'episodio) e l'assenza di precedenti specifici per l'incolpato, risultano quelle di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Totti la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 e alla Soc. Roma la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 maggio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 APRILE 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*